




Settore Agroalimentare

In collaborazione con



SER.COOP.DE.

Servizi alla Cooperazione Delegati s.c.

Specialisti per le Cooperative



Informacoop 04/2016

Villorba, 04 Febbraio 2016

LEGGE DI STABILITÀ' 2016

Di seguito si indicano i principali provvedimenti di interesse per il settore agricolo ed agroalimentare contenuti nella legge di Stabilità (legge 28 dicembre 2015, nr. 208).

ESENZIONE IMU TERRENI AGRICOLI

Viene ampliato il perimetro delle esenzioni IMU sui terreni agricoli. Per effetto delle nuove disposizioni sono esentati dall'IMU:

- a) **I terreni agricoli ricadenti in aree montane o di collina individuati sulla base dei criteri indicati dalla circolare n. 9 del 14 giugno 1993.** Tale circolare disciplinava i criteri per l'esenzione ICI dei terreni agricoli e oltre ad individuare le zone montane o collinari di esenzione chiarisca che per i comuni "parzialmente delimitato" l'esenzione opera limitatamente ad una parte del territorio comunale.
- b) **I terreni agricoli che, indipendentemente dalla loro ubicazione, sono posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola.**
- c) I terreni agricoli ubicati nelle isole minori indipendentemente dal fatto che siano posseduti o condotti da parte di specifici soggetti.
- d) I terreni agricoli con immutabile destinazione agro-silvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile ed inusucapibile indipendentemente dalla loro ubicazione.

Per quanto concerne i fabbricati rurali ricordiamo che con la legge di stabilità 2014 (articolo 1, comma 708, Legge 147/2013) si era già specificato che tali fabbricati sono esenti da IMU.

Si fa notare che la norma in oggetto determina la **conseguente imponibilità ai fini IRPEF dei redditi dominicali** relativi ai terreni agricoli precedentemente soggetti all'IMU.

Infatti, in base agli articoli 8, comma 1, e 9, comma 9, del decreto legislativo n. 23 del 2011, l'IMU sostituisce l'IRPEF e le relative addizionali in relazione al reddito fondiario dei fabbricati non locati e dei terreni non affittati, per la componente dominicale (cosiddetto effetto di sostituzione IMU/IRPEF; si vedano la circolare 11/E del 21 maggio 2014, la circolare n. 3/DF del 2012 e la circolare n. 5/E del 2013).

RICOMPOSIZIONE FONDIARIA

Il comma 57 esenta dall'imposta di registro, dall'imposta di bollo e dalle imposte ipocatastali tutti gli atti e i provvedimenti emanati in esecuzione di piani di ricomposizione e di riordino fondiario promossi dagli enti territoriali (regioni, province, comuni e comunità montane).

Ai sensi dell'articolo 5-bis del D.lgs. n. 228/2001, infatti, il trasferimento a qualsiasi titolo di terreni agricoli a coloro che si impegnano a costituire un compendio unico e a coltivarlo o a condurlo in qualità di coltivatore diretto o di imprenditore agricolo professionale per un periodo di almeno **dieci anni** dal trasferimento si applicano le esenzioni fiscali riguardanti l'imposta di registro, ipotecaria, catastale, di bollo e di ogni altro genere. L'articolo 10 del D.lgs. n. 23 del 2011 (c.d. federalismo municipale) ha modificato, a decorrere dal 1° gennaio 2014, le imposte di registro, ipotecaria e catastale, relativamente ai trasferimenti immobiliari, introducendo un'aliquota unica, pari al 9 per cento, per tutti i trasferimenti immobiliari, ad eccezione della casa adibita ad abitazione principale non di lusso, cui si applica l'aliquota del 2 per cento.

La norma ha quindi soppresso tutte le esenzioni e le agevolazioni tributarie, ivi inclusa quella in commento, anche se previste in leggi speciali.

La norma introdotta in sede di legge in esame è volta quindi a ripristinare le esenzioni citate.

ESENZIONE IRAP IN AGRICOLTURA

I commi dal 70 al 72 dell'articolo riguardano **l'esenzione dal pagamento dell'IRAP per i settori dell'agricoltura e della pesca**, a decorrere dal **2016**. A tal fine vengono modificati gli articoli del decreto legislativo n. 446/1997 - istitutivo dell'IRAP - che riguardano tali ambiti.

In particolare, all'articolo 3, comma 2, del citato d.lgs. 446, volto ad esplicitare coloro che **non sono soggetti passivi dell'imposta**, viene aggiunta la lettera c-bis, che contiene il seguente elenco:

1. soggetti che esercitano un'attività agricola ai sensi dell'articolo 32 del TUIR ovvero:

- a) le attività dirette alla coltivazione del terreno e alla silvicoltura;
- b) l'allevamento di animali con mangimi ottenibili per almeno un quarto dal terreno e le attività dirette alla produzione di vegetali tramite l'utilizzo di strutture fisse o mobili, anche provvisorie, se la superficie adibita alla produzione non eccede il doppio di quella del terreno su cui la produzione stessa insiste;
- c) le attività dirette (come specificato dal terzo comma dell'articolo 2135 del codice civile), alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione, ancorché non svolte sul terreno, di prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco o dall'allevamento di animali;

2. soggetti di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 227 (cooperative forestali);

3. cooperative agricole di conferimento, della piccola pesca e loro consorzi descritte all'articolo 10 del DPR n. 601/1973.

La norma attuale non prevede espressamente le cooperative di imprenditori agricoli che forniscono beni o effettuano servizi ai soci diretti alla cura ed allo sviluppo di un ciclo biologico.

L'Alleanza delle Cooperative Italiane settore Agroalimentare ha tentato di far emendare il testo del disegno di legge al fine di rendere esplicita tale esenzione anche per queste cooperative. Sebbene non sia stato possibile modificare il testo come sperato, la Camera, su preciso impulso dell'Alleanza, ha tuttavia approvato un ordine del giorno con il quale impegna il Governo a

“valutare l’opportunità di chiarire con il primo provvedimento utile che le cooperative agricole di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 18 maggio 2001 n. 228, ivi incluse quelle che forniscono beni o servizi per lo sviluppo e la cura di un ciclo biologico, sono tra le imprese operanti nel settore agricolo che beneficiano dell’esenzione dall’imposta regionale sulle attività produttive”.

ESTENSIONE DEL REVERSE CHARGE

Il comma 128 che estende il meccanismo dell’inversione contabile a fini IVA (cd. Reverse charge) anche alle prestazioni di servizi resi dalle imprese consorziate nei confronti del consorzio di appartenenza, ove detto consorzio sia aggiudicatario di una commessa nei confronti di un ente pubblico, al quale il consorzio sia tenuto ad emettere fattura (ai sensi delle disposizioni relative al cd. Split payment). Si subordina l’efficacia delle norme così introdotte all’autorizzazione UE, ai sensi della direttiva IVA (direttiva 2006/112/CE).

PROROGA DELL’ESONERO CONTRIBUTIVI PER LE ASSUNZIONI A TEMPO INDETERMINATO

I commi 178 - 180 prevedono, per il settore privato, uno sgravio contributivo per i contratti di lavoro dipendente a tempo indeterminato relativi ad assunzioni decorrenti dal 1° gennaio 2016 e stipulati entro il 31 dicembre 2016. Per il settore agricolo, il beneficio si applica secondo la disciplina specifica di cui ai commi 179 e 180.

Lo sgravio contributivo consiste nell’esonero dal versamento del 40% dei complessivi contributi previdenziali a carico del datore di lavoro (con esclusione dei premi e contributi dovuti all’INAIL per l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali), nel limite di 3.250 euro su base annua e per un periodo massimo di 24 mesi.

Il comma 179 dispone che lo sgravio si applichi in favore dei datori di lavoro del settore agricolo nel rispetto dei limiti finanziari ivi indicati, i quali sono distinti per le assunzioni come impiegati e dirigenti e, rispettivamente, come operai agricoli. Per questi ultimi, si esclude il beneficio (in conformità alla disciplina dello sgravio per le assunzioni di operai agricoli decorrenti nel 2015) qualora nel corso del 2015 i soggetti risultassero occupati a tempo indeterminato o risultassero iscritti negli elenchi nominativi dell’anno 2015 per un numero di giornate di lavoro pari o superiore a 250 (in qualità di lavoratori a tempo determinato presso qualsiasi datore di lavoro agricolo). Riguardo alla prima fattispecie di esclusione, si rileva che la circolare n. 17 del 29 gennaio 2015 dell’INPS fa riferimento ai rapporti a tempo indeterminato ricorrenti nell’anno precedente presso i soli datori di lavoro agricolo.

Lo sgravio nel settore agricolo è riconosciuto, secondo le modalità, il monitoraggio e le relazioni di cui al comma 180, fino al raggiungimento dei limiti finanziari summenzionati ed in base all’ordine cronologico di presentazione delle domande.

Permane la previsione il beneficio non è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote contributive previsti dalla normativa vigente; a tal riguardo ricordiamo il Messaggio Inps n. 6533 del 23 ottobre 2015 e relativo parere del Ministero del Lavoro in cui si chiarisce che i benefici previsti per l’assunzione di lavoratori a tempo indeterminato di cui alla precedente legge di stabilità non sono cumulabili con gli sgravi contributivi previsti per le zone svantaggiate e montane di cui all’articolo 9 della legge n. 67/1988.

PROMOZIONE DEL MADE IN ITALY

Il comma 370 prevede uno stanziamento di 50 milioni di euro per l'anno 2016 per il potenziamento delle azioni dell'ICE-Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane relative al Piano straordinario per la promozione del made in Italy.

Si ricorda che il Piano è stato adottato con il D.M. 13 marzo 2015, mentre la dotazione finanziaria di ciascuna azione prevista è stata ripartita dal decreto ministeriale 7 aprile 2015.

Più in particolare gli obiettivi del Piano sono:

- incrementare il volume dell'export, espandendo la presenza internazionale;
- aumentare il numero complessivo delle imprese esportatrici, trasformando le aziende potenzialmente esportatrici in esportatrici abituali;
- cogliere le opportunità legate alla crescita della domanda globale e all'incremento della classe media nei mercati emergenti;
- accrescere la capacità di intercettare investimenti esteri.

Inoltre il piano è articolato in complessive 10 misure, di cui 5 da attuarsi in Italia (Potenziamento grandi eventi in Italia, Voucher Temporary Export Manager, Formazione Export Manager, Roadshow per le PMI, Piattaforma E-Commerce per le PMI) e 5 all'estero (Piano GDO, Piano speciale Mercati d'Attacco – es. USA -, Piano "Road to Expo", Piano comunicazione contro Italian Sounding, Roadshow attrazione investimenti).

L'attuazione del Piano è rimessa all'ICE-Agenzia, con cui il MISE stipula una convenzione in cui sono definiti gli obiettivi da raggiungere. Con la delibera n. 230 del 27 gennaio 2015, e l'Agenzia ha approvato alcuni progetti per l'attuazione parziale del Piano.

Il comma 371 prevede la allocazione di 300 milioni di euro presso il Fondo di dotazione dell'istituto di mediocredito centrale (Mediocredito) per finalità connesse da attività di credito all'esportazione e all'internazionalizzazione del sistema produttivo.

FINANZIAMENTO FONDO AGEA PER LA DISTRIBUZIONE DI DERRATE ALIMENTARI AGLI INDIGENTI

Vengono stanziati 2 milioni di euro per il 2016 e 5 milioni di euro per il 2017 per il finanziamento del Fondo indigenti istituito presso AGEA.

MISURE A FAVORE DEI TERRITORI COLPITI DA SISMA DEL MAGGIO 2012

Vengono concessi ulteriori finanziamenti ai territori colpiti dal sisma in Lombardia, Veneto e Emilia del maggio 2012 e istituzione di Zone franche nei centri storici di alcuni comuni della Lombardia.

Il comma 442 estende alle strutture destinate alla produzione agricola e alle attività connesse nei territori colpiti dal sisma il finanziamento derivante dal bilancio dell'INAIL, attualmente destinato agli interventi di messa in sicurezza, anche attraverso la loro ricostruzione, dei capannoni e degli impianti industriali a seguito degli eventi sismici che hanno colpito l'Emilia, la Lombardia e il Veneto.

Il comma 443 destina per la messa in sicurezza delle strutture destinate alla produzione agricola nei territori colpiti dal sisma rispettivamente 3,5 milioni (Lombardia) e 1,5 milioni (Veneto).

RIAPERTURA TERMINI PER LE IMPRESE AGRICOLE CHE HANNO SUBITO DANNI A CAUSA DI EVENTI ECCEZIONALI

Il comma 454 differisce una serie di termini per consentire l'accesso al fondo di solidarietà nazionale per le imprese agricole che hanno subito danni a causa di eventi alluvionali e di infezioni di organismi nocivi ai vegetali, previsti dal D.L. 5 maggio 2015, n. 51. In particolare, si differisce al 29 febbraio 2016 il termine perentorio entro il quale le regioni possono deliberare la declaratoria di eccezionalità degli eventi atmosferici di eccezionale intensità che si sono verificati nel corso dell'anno 2014 e fino a maggio 2015 (data di entrata in vigore del D.L. n. 51).

INCORPORAZIONE DI I.S.A S.p.A E DI SGFA IN ISMEA

Si prevede l'incorporazione di diritto della società Istituto per lo Sviluppo Agroalimentare S.p.A. (ISA) e della società Gestione Fondi per l'Agroalimentare S.r.L. (SGFA) nell'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA). Vengono, a tal fine, declinate le modalità operative di tale incorporazione, dettando disposizioni specifiche sul trasferimento del personale in servizio presso ISA e SGFA e sulla nomina del commissario straordinario, il quale dovrà, tra l'altro, predisporre un piano per il rilancio delle attività del nuovo Istituto.

FONDO NAZIONALE DELLA MONTAGNA

Viene autorizzata una spesa di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018 per il Fondo nazionale della montagna di cui alla legge n.97/1994.

RINNOVO PARCO MEZZI AGRICOLI

Viene istituito un fondo con dotazione di 45 milioni di euro per il 2016 e 35 per il 2017 destinato a finanziare l'acquisto o il noleggio con patto di acquisto di macchine agricole e forestali e trattori agricoli, caratterizzate da soluzioni innovative per quanto concerne l'abbattimento di emissione di inquinanti e la riduzione del rumore. Al fondo possono accedervi le micro e piccole imprese operanti nella produzione agricola primaria.

ENTRATA IN VIGORE ACCORDO UE - UCRAINA

Si informa che dal 1 gennaio 2016, l'Unione Europea (UE) e l'Ucraina hanno iniziato ad applicare zona di libero scambio, ovvero il *"Deep and Comprehensive Free Trade Area"* (DCFTA), già oggetto dell'accordo di associazione - *Association Agreement* - firmato nel giugno 2014. Si ricorda infatti che le disposizioni generali e le parti dei capitoli riguardanti gli aspetti di associazione politica e di cooperazione sono già stati applicati in via provvisoria dal novembre 2014, a cui sono quindi ora aggiunte le disposizioni commerciali (il DCFTA) dal 1 gennaio 2016 in poi.

L'accordo entrerà in vigore non appena le procedure di ratifica in tutti i 28 Stati membri saranno finalizzate.

Con l'entrata in vigore delle DCFTA, che sarà attuato nell'arco di diversi anni per consentire il progressivo allineamento legislativo, si assicura che i mercati dei beni e servizi vengano reciprocamente aperti sulla base di regole commerciali prevedibili e applicabili da entrambe le parti.

Le esportazioni dell'UE verso l'Ucraina ammontano a 17 miliardi di euro e le esportazioni dell'Ucraina all'Unione europea pari a 14 miliardi di euro (dati per il 2014). Le principali esportazioni dell'UE verso l'Ucraina sono costituiti da macchine e apparecchi (€ 5,7 miliardi nel 2013), mezzi di trasporto (€ 2,6 miliardi), prodotti chimici (€ 3,7 miliardi) e manufatti. Principali esportazioni dell'Ucraina verso l'UE sono i metalli di base (€ 3,5 miliardi nel 2013), i prodotti agricoli (€ 2,8 miliardi), prodotti minerali (€ 2,7 miliardi), macchine e apparecchi (€ 1,2 miliardi).

Ulteriori dettagli relativi all'accordo sono disponibili sul sito della DG Trade: <http://ec.europa.eu/trade/policy/countries-and-regions/countries/ukraine/>